

## Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro

### **REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA**

Proposto dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 02/04/2013 con atto n. 12

Parere favorevole all'approvazione definitiva espresso  
dall'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale  
nella seduta del 09/05/2013 con atto n. 17

Approvazione definitiva deliberata dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 21/05/2013 con atto n. 24

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO .....	3
ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA.....	3
ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA .....	3
ART. 4 - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.....	3
ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	4
ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI .....	4
ART. 8 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI.....	5
ART. 9 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE .....	5
ART. 10 - LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	5
ART. 11 - LAVORI MEDIANTE COTTIMO .....	5
ART. 12 - PERIZIA SUPPLETIVA .....	6
ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	6
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO.....	6
ART. 15 - COLLAUDO DEI LAVORI.....	6
ART. 16 - LAVORI D'URGENZA.....	6
ART. 17 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA .....	7
ART. 18 - G A R A N Z I E .....	7
ART. 19 - INADEMPIMENTI.....	7

### **ART. 1 - OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto non in contrasto al D.L. 95/2012 (la c.d. "Spending review 2") convertito nella Legge 135/2012, in particolare per quanto previsto dall'art. 1 comma 7.
3. Il presente regolamento non si applica per i servizi pubblici locali affidati a società interamente a capitale pubblico, che svolgono la parte più rilevante delle proprie attività a favore dell'Ente proprietario e sulle quali l'Ente esercita un controllo analogo a quello esercizio sui propri uffici secondo il modello c.d. "in house" quali, a esempio, la gestione dei servizi:
  - di trasporto pubblico di linea sul Lago d'Iseo;
  - manutentivi delle infrastrutture pubbliche del demanio della navigazione interna;
  - di pulizia superficiale delle acque e delle rive;
  - di sfalcio di alghe, canneti, rimozione essenze erboree dall'alveo e dalle rive;
  - di gestione di aree e spazi demaniali per pubbliche finalità.Eventuali altri servizi, qualora affidati a Società c.d. "in house," dovranno rientrare nei limiti previsti per gli interventi affidati in amministrazione diretta.

### **ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
4. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o a mezzo di società aventi le caratteristiche per l'affidamento c.d. "in house" di servizi pubblici locali.
5. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
6. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'IVA.
7. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.
8. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa superiore a 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

### **ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA**

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione di immobili, opere ed impianti;
  - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - d) altri casi previsti dalla vigente normativa in materia.

### **ART. 4 - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, utilizzando prioritariamente gli strumenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza regionali

previa verifica dei requisiti di qualità, qualità e prezzo, per i seguenti beni e servizi:

**1. Fino a 50.000 euro oltre l'IVA per:**

Spese connesse a servizi e acquisti per attività di rappresentanza, partecipazione e/o organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre, altre manifestazioni connesse alle attività istituzionali dell'Ente o a questi affidate in forza di accordi o convenzioni.

Studi, consulenze, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, attività diverse di informazione sviluppati anche con strumenti telematici.

Acquisto e/o abbonamenti a riviste, corsi, pubblicazioni e/o servizi anche informatici di aggiornamento professionale, vestiario per il personale, spese per accertamenti sanitari o comunque riconducibili alla gestione del personale.

Beni e servizi non riconducibili ad alcune delle tipologie previste dal presente articolo.

**2. Fino a 100.000 euro oltre l'IVA per:**

Spese di cancelleria, spese per la gestione e/o manutenzione e assistenza di strumenti e attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici comprese le attrezzature hardware e prodotti software.

Spese per locazioni, assicurazioni, spese comunque riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali comprese quelle inerenti forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

**3. Fino a 200.000 euro oltre l'IVA per:**

Spese per forniture di beni e servizi inerenti a qualsiasi attività connessa con la gestione del patrimonio e demanio.

Spese per forniture di beni e servizi inerenti alla gestione dei servizi erogati a qualsiasi titolo sul territorio di competenza dell'Ente.

Spese per forniture di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione e/o la fornitura senza possibile danno per l'Ente.

**ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

**ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

**ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI**

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell'IVA. In questa ipotesi si procederà comunque ad effettuare una indagine di mercato per verificare la congruità del prezzo offerto dal fornitore.

3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
  - a. l'oggetto della prestazione;
  - b. le eventuali garanzie;
  - c. le caratteristiche tecniche;
  - d. la qualità e la modalità di esecuzione;
  - e. i prezzi;
  - f. le modalità di pagamento;
  - g. le modalità di scelta del contraente;
  - h. l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
  - i. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
4. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

#### **ART. 8 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI**

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito o fare rinvio alla stessa.
2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
  - a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
  - c. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
4. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio e se non sono stati esperiti gli accertamenti previsti dalla legge.

#### **ART. 9 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE**

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio o del procedimento entro trenta giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA.

#### **ART. 10 - LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

#### **ART. 11 - LAVORI MEDIANTE COTTIMO**

1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese; per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
  - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni

- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c. le condizioni di esecuzione;
  - d. il tempo di esecuzione dei lavori;
  - e. le modalità di pagamento;
  - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
2. Per i lavori d'importo inferiore a 40.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata non autenticata.
  3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione previste per legge.

#### **ART. 12 - PERIZIA SUPPLETIVA**

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

#### **ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

#### **ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO**

1. I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori di importo superiore a 40.000 euro è in facoltà della amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. Pagamenti in corso d'opera sono consentiti anche per lavori di importo inferiore qualora, per cause indipendenti dalla volontà dell'esecutore, intervengano sospensioni dei lavori complessivamente superiori alla metà del tempo previsto per l'esecuzione degli stessi.
2. Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 15 - COLLAUDO DEI LAVORI**

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione qualora ne ricorrano gli estremi di legge.

#### **ART. 16 - LAVORI D'URGENZA**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i

motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

#### **ART. 17 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 163, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### **ART. 18 - G A R A N Z I E**

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

#### **ART. 19 - INADEMPIMENTI**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO .....	3
ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA.....	3
ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA .....	3
ART. 4 - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.....	3
ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	4
ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI .....	4
ART. 8 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI.....	5
ART. 9 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE .....	5
ART. 10 - LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	5
ART. 11 - LAVORI MEDIANTE COTTIMO .....	5
ART. 12 - PERIZIA SUPPLETIVA .....	6
ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	6
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO.....	6
ART. 15 - COLLAUDO DEI LAVORI.....	6
ART. 16 - LAVORI D'URGENZA.....	6
ART. 17 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA .....	7
ART. 18 - G A R A N Z I E .....	7
ART. 19 - INADEMPIMENTI.....	7